

Allegato "B" al repertorio n. 1055/469 della Dott.ssa Chiara Bardelli

## STATUTO

### **Denominazione e Sede**

**Art. 1** E' costituita con sede in Buscate, l'Associazione di Volontariato denominata "Croce Azzurra - Associazione Volontari Buscatesi - Onlus": ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e segg. del D.L. 4 Dicembre 1997, n. 460, l'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che attribuisce la qualificazione di "Associazione di Volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

**Art. 2** L'Associazione si ispira ai principi di carità e solidarietà umana, non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economica-finanziaria, purchè realizzate nei limiti consentiti dalla legge, stante la natura non lucrativa dell'associazione stessa.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione dovrà provvedere prevalentemente con l'attività gratuita dei propri Associati o con l'assunzione di dipendenti, nonchè tramite appalti e convenzioni con Enti Pubblici e privati.

**Art. 3** Il vessillo sociale consta di un drappo bianco, recan-

te nel mezzo una croce azzurra, con la dicitura Croce Azzurra  
Buscate - Associazione Volontari Buscatesi.

#### **Finalità ed Attività**

**Art. 4** L'Associazione nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, persegue le seguenti finalità:

- aggregare e sensibilizzare i cittadini sui problemi della vita sociale e culturale, organizzando manifestazioni ed incontri;
- contribuire all'affermazione di principi di mutualità;
- collaborare anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sociosanitario sull'ambiente, sull'handicap ed ad altre iniziative innovatrici di sperimentazione.

**Art. 5** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Trasporto malati e feriti.
- b. Prestando assistenza medico - sanitaria ad ammalati o infortunati.
- c. Assistendo ammalati o infortunati nel loro domicilio.
- d. Assistendo gli emarginati.
- e. Promuovendo ed organizzando corsi di addestramento al Primo Soccorso, di formazione sociosanitaria, di educazione alla salute per i propri associati e per la cittadinanza.
- f. Concorrendo nell'ambito della Protezione Civile, al soc-

corso di popolazioni colpite da calamità naturali o da altri tipi di disastro nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

g. Costituendo, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo il regolamento interno.

h. Partecipando ai congressi, ai seminari, incontri in cui si dibattono i problemi inerenti il Volontariato e/o la Pubblica Assistenza.

i. Curando l'edizione di stampe periodiche e non.

j. Effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti articoli.

**Art. 6** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione aderisce all'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), di cui condivide finalità e metodi. Potrà inoltre aderire ad altri organismi, nonchè collaborare con Enti Pubblici e privati, al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie.

#### **Soci**

**Art. 7** Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti gli individui che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

**Art. 7 bis** Possono altresì prender parte alle attività dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli ideali, pur non associandosi, danno un contributo economico nei termini stabiliti in qualità di:

- **Vitalizi:** sono coloro che si impegnano a versare in un'unica soluzione o annualmente una somma consistente in relazione alle attività e necessità dell'associazione, considerate alla data di assunzione dell'impegno.

- **Sostenitori:** sono coloro che versano all'Associazione le somme stabilite nel minimo annuale dal Consiglio Direttivo; la qualifica di sostenitore permane per l'annualità cui la donazione è riferita.

Non essendo soci dell'Associazione, né i vitalizi né i sostenitori hanno il diritto di elettorato attivo e passivo; hanno semplicemente il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

**Art. 8** I Soci si distinguono in: volontari e onorari.

**Soci volontari:** sono coloro che partecipano alla vita associativa prestando la propria opera gratuitamente, spontanea e volontaria nell'espletamento dei compiti loro assegnati dall'Associazione. La verifica della ricorrenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, è rimessa al Consiglio Direttivo che ne darà annotazione nel libro dei soci;

**Soci onorari:** sono coloro i quali per sopraggiunti problemi di età o di salute, pur condividendo i principi associativi, non sono più in grado di dare un contributo concreto all'Associazione; vengono altresì considerati Soci Onorari coloro i quali hanno acquisito particolari benemerienze e meriti nei confronti dell'Associazione; la valutazione di tali circo-

stanze e la sussistenza dei rapporti necessari ad acquistare la qualifica di soci onorario è attribuita alla decisione del Consiglio Direttivo che si pronunzia con delibera. Il Consiglio Direttivo può valutare elementi e circostanze sopravvenute e decretare la decadenza ed il venir meno della qualifica di socio onorario; le attribuzioni di onorificenza e decadenza verranno senza indugio annotate a cura del Consiglio Direttivo del libro dei soci.

**Art. 9** L'ammissione all'Associazione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo; lo stesso, dopo aver deciso in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda, dovrà darne comunicazione all'interessato.

**Art. 10** I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato, di partecipare alle Assemblee e, al raggiungimento del diciottesimo anno di età, anche di votare.

Le attività prestate in favore dell'associazione da parte dei soci, appartenenti qualsiasi categoria, sono tutte a titolo gratuito, salvo rimborso spese documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Essi avranno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno trenta giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonchè di ga-

rantire le prestazione concordate dall'Associazione. È fatto divieto ai Soci di divulgare notizie riguardanti l'identità o lo stato di salute degli utenti o situazioni che abbiano una diretta relazione con il servizio svolto (Vedi Legge sulla Privacy). Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 11** La qualità di socio decade per :

- morte;
- dietro presentazioni di dimissioni scritte, secondo le prescrizioni dell'art. 10;
- per esclusione, solo se ricorrono gravi motivi.

A titolo esemplificativo, perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci. E' riconosciuto all'associato escluso il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della delibera medesima.

#### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 12** Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio
- Il Revisore Legale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, solo un rimborso spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 13** L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando venga richiesta da almeno un decimo degli associati per valido motivo. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riduce in seduta, delibera il giorno, l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire il giorno seguente alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto, oppure per affissione presso la sede almeno venti giorni prima del giorno stabilito. L'Avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'Ordine del Giorno, con i punti che saranno

oggetto del dibattito.

**Art. 14** L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee. Nel caso in cui vi siano soci minorenni, il diritto di voto viene esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà.

Spetta al Presidente dell'Associazione verificare il diritto di intervento all'Assemblea da parte dei Soci.

**Art. 15** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti ed è validamente costituita (in prima convocazione) con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

**Art. 16** Nelle delibere di approvazione di Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, da approvarsi nella seduta successiva.

**Art. 17** L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo
- Definisce il programma generale annuale delle attività
- Procedo alla nomina degli amministratori e delle cariche elettive
- Delibera la responsabilità degli amministratori
- Decide sulla decadenza dei soci, ai sensi dell'art. 11
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18** L'Assemblea Straordinaria delibera

- sulla modifica dello Statuto
- sullo scioglimento dell'Associazione
- sulla devoluzione del relativo patrimonio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina tra i presenti un presidente.

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

### **Responsabile dei Volontari del Soccorso**

**Art. 19** E' eletto altresì dall'Assemblea, tra i soci volontari iscritti da almeno due anni all'Associazione, il Responsabile dei Volontari del Soccorso (RVS) che ha diritto di assistere, limitatamente alle materie che lo riguardano e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il RVS sovrintende al comportamento dei Volontari impegnati nei servizi connessi con il trasporto in ambulanza, oltre che nelle altre attività dell'associazione, facendosi portatore delle esigenze degli stessi nei confronti del Consiglio Direttivo, facendo capo, per le questioni da lui proposte, al relativo consigliere di competenza, o in mancanza, direttamente al Presidente.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 20** Il Consiglio Direttivo, può essere composto da cinque a sette membri nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 21** Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti con la stessa durata in carica del Consiglio:

- il Presidente del Consiglio;
- il Vicepresidente vicario;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Direttore Sanitario di cui alla Legge Regionale n. 5 del 1986. Quest'ultimo, partecipa al Consiglio Direttivo con voto

consuntivo e non deliberativo.

Il Consiglio viene eletto con le seguenti modalità:

- la votazione sarà a scrutinio segreto e si potranno votare un numero di candidati pari al numero di posti da assegnare al Consiglio stesso;
- l'elezione si svolgerà entro 20 giorni dal decadimento del Consiglio;
- entro tale termine il Consiglio provvederà alla compilazione ed all'esposizione all'albo delle liste dei Soci che si presentano candidati all'elezione.

**Art. 22** Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Revisore Legale. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e/o a mezzo lettera non raccomandata trasmessa anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione. L'invito potrà inoltre essere diramato telefonicamente o via fax. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o che comunque riguardino le persone.

**Art. 23** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo, necessario per la realizzazione del programma

di attività, che non sia riservato per Legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci. Nello specifico il Consiglio Direttivo:

- attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e provvede alle altre nomine di sua competenza;
- revoca, per fondati motivi, il Presidente ed il Vicepresidente;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi e conferisce procure generali e speciali;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o bilancio consuntivo, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro subordinato, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- approva i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
- riceve, accetta, respinge le adesioni di nuovi soci, esprimendo motivato parere;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal

Presidente;

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzione sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

**Art. 23 bis** Incompatibilità.

E' incompatibile con la carica di Consigliere chiunque presenti una relazione di coniugio e/o di convivenza more uxorio con il personale dipendente.

Il candidato, appurata la condizione di incompatibilità, sarà, pertanto, dichiarato ineleggibile.

Il Consigliere che si trovasse nella condizione di incompatibilità descritta nel presente articolo, in corso di carica, verrà dichiarato decaduto di diritto, con semplice deliberazione consiliare.

Il Consigliere che avesse legami di parentela diretta o indiretta con qualsiasi esponente del personale dipendente, anche in corso di carica, una volta appurata la circostanza, dovrà astenersi dal partecipare al voto per le delibere circa le questioni che riguardano l'aspetto lavorativo e personale del dipendente imparentato.

**Art. 24** In caso venisse a mancare, in modo irreversibile, uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di dimissioni (o di decesso) contemporanee della maggioranza

dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo viene considerato decaduto.

#### **Sfiducia al Consiglio Direttivo**

**Art. 25** La sfiducia al Consiglio Direttivo (C.D.) ed ai singoli membri dello stesso deve essere presentata al Presidente del C.D. per iscritto, con la sottoscrizione di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La sfiducia deve essere motivata e la relativa mozione esposta all'Albo dell'Associazione per almeno dieci giorni. Scaduto tale termine il C.D. convoca l'assemblea straordinaria per deliberare la sfiducia. Qualora il C.D. venisse dichiarato decaduto dall'Assemblea, si giungerà ad elezioni anticipate, indette e fissate dalla stessa Assemblea, che avrà approvato la sfiducia. Il C.D. resterà comunque ancora in carica sino alla nomina del nuovo C.D., solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Presidente del Consiglio Direttivo**

**Art. 26** Il Presidente del C.D. è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne relativa quietanza. Sottoscrive, con il segretario, i verbali di ogni riunione. Ha facoltà di nominare consulenti, avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue mansioni ver-

ranno esercitate dal Vicepresidente vicario.

È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

#### **Tesoriere**

**Art. 27** Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Egli sovrintende inoltre al personale retribuito, curando la regolarità del rapporto nei confronti degli obblighi di legge. Redige i bilanci consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal C.D.

#### **Segretario**

**Art. 28** Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei Soci.

#### **Direttore Sanitario**

**Art. 29** Il Direttore Sanitario è un medico eletto dal Consiglio Direttivo, al di fuori dei suoi componenti. E' responsabile dell'andamento sanitario dell'Associazione ed in particolare:

- organizza corsi di formazione sanitaria ed addestramento pratico al Primo Soccorso;
- esercita la sorveglianza sul personale sanitario ausiliario;

- cura e gestisce le attrezzature ed il materiale sanitario dell'Associazione;

- redige annualmente una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Può nominare uno o più assistenti che lo coadiuvino nell'espletamento delle sue attribuzioni e mansioni. Per gravi motivi può essere revocato dal Consiglio in qualsiasi momento.

#### **Il Revisore Legale**

**Art. 30** Il Revisore Legale è un organo di controllo amministrativo - finanziario. Esso è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra persone di comprovata competenza e professionalità, iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali secondo il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39. Il Revisore rimane in carica tre anni, allineato come la durata temporale del C.D. ed è rieleggibile.

**Art. 31** Il Revisore Legale, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ai bilanci stessi. Circa le proprie verifiche e controlli, almeno annualmente, il Revisore Legale relazionerà al Consiglio Direttivo. Allo stesso potrà essere riconosciuto un rimborso spese per la prestazione professionale fornita, deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio**

**Art. 32** L'esercizio sociale decorre dall'1 Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno. Il C.D. presenta annualmente, entro il 30 Aprile, all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione, la relazione ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese per capitoli e voci analitiche, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

**Art. 33** Le Entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti pubblici e/o privati, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- oblazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

**Art. 34** Il Patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

In nessun caso possono essere distribuiti, nemmeno in modo

indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 35** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma Straordinaria, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, nominando un liquidatore che si incaricherà di eseguire le direttive date dall'Assemblea. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato.

#### **Norma finale**

**Art. 36** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia.

Visto per l'allegazione

F.to: Raffaella Marzocca

Chiara Bardelli Notaio (Sigillo)